

D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268

Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

ALLEGATO A

Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1. Oggetto, finalità ed indirizzi

1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", il presente atto stabilisce gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di seguito denominati "indirizzi generali e criteri", ai quali i Comuni devono attenersi.

2. Gli indirizzi generali ed i criteri si ispirano ai seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane, rurali e montane;
- f) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico

3. I Comuni entro 180 gg. dall'entrata in vigore del presente atto e nel pieno rispetto dei contenuti, adottano, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di seguito denominati "criteri".

Art. 2. Obiettivi

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti indirizzi generali e criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;

e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale.

Art. 3. Riferimenti operativi per la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della l.r. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modifiche ed integrazioni e dei contenuti degli "Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa", di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, i presenti indirizzi generali e criteri si basano sui seguenti elementi:

a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati "esercizi di somministrazione", che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, è necessario sviluppano caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione;

b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria. Attraverso varie forme di incentivazione si facilitano il mantenimento del servizio a favore dei consumatori marginali e poco mobili e l'ottimale esercizio dell'attività nelle parti di territorio per le quali sono necessari interventi per la rivalizzazione e riqualificazione del tessuto dei servizi al cittadino;

d) il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell'intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture).

ART. 4. Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al

servizio al consumatore.

4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all'art.12 della l.r. n. 38/06.

Art. 5 . Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, sono individuate preferibilmente:

- nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani così come definiti all'art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi (A1-A2-A3-A4-A5) e nell'ambito delle localizzazioni commerciali urbane (L1) e urbano periferiche (L2), così come definite all'art 12 e 14 della DCR 563-13414/99 smi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo della rete, comunque nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti art. 1 e 2;
- nell'ambito delle "realtà minori a rischio desertificazione" di servizi ai cittadini, con l'obiettivo di promuovere ed incentivare la rivitalizzazione di porzioni del territorio urbanizzato, e comunque nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storicoartistico regionale.

2. Le zone di insediamento di cui agli artt. 12, 13 e 14 della DCR n. 563-1341/99 smi sono quelle definite dai comuni nel provvedimento approvato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 114/98 per il commercio in sede fissa; nel caso di assenza di detto provvedimento approvato, i comuni applicano i parametri e le norme di cui agli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414/99 smi.

3. Le realtà minori a rischio desertificazione, nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 della DCR 563-13414/99 smi, sono i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. Sono escluse le zone di insediamento commerciale che gli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-31414/99 definiscono addensamenti commerciali extraurbani A5 e localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.

Art. 6. Vocazione urbanistica del territorio comunale

1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso.

2. La destinazione d'uso commercio al dettaglio deve garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione .Nel rispetto dell'art. 22, c. 5 della DRC 563-13414/99 smi, gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, individuano gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti, nel rispetto del successivo art. 8.

3. La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme dei successivi artt. 7, 8, 9, 10 e 11, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti.

Art. 7 . Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L'attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'art. 24 della legge regionale urbanistica vigente, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 della DCR n. 563-13414/99 smi, i comuni individuano, nei propri criteri, tra tali beni oltre alle parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali e le attività artigianali, anche gli esercizi di somministrazione, così

come anche previsto dalla l.r. 14 marzo 1995, n. 34 "Tutela e valorizzazione dei locali storici", aventi valore storico e artistico, ubicati in tutto il territorio del comune ed in particolare nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani A1, A2, A3, così come definiti all'art. 13 della DCR n. 563-13414/99 smi al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione.

3. I Comuni nei propri criteri e nei propri regolamenti stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività di somministrazione anche non assistita, in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e in parti più estese e di particolare pregio di tutto il territorio e degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore storicoambientale e paesaggistico della zona considerata.

Art. 8 . Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. I comuni nella definizione dei criteri si attengono alle norme del presente articolo, dell'art. 25, c. 1, 2, 2 bis e 4 della DCR. 563-13414/99 smi e dell'art. 21 c. 1 sub 3) della l.r. 56/77 smi.

2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", così come definita l precedente art. 4, degli esercizi di somministrazione nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni, e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di DIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e di DIA in materia edilizia. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO

(N)

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI

NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI

A1- A2- A3 - L1

$S < 25$ esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi

$25 < S < 50$ $N = 1 + 0,8 * (S - 25)$

$50 < S < 100$ $N = 3 + 0,1 * (S - 50)$

$S > 100$ $N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO

(N)

PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI

NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4

E NELLE AREE URBANE ESTERNE

AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1

$S < 35$ esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi

$35 < S < 50$ $N = 1 + 0,8 * (S - 35)$

$50 < S < 100$ $N = 3 + 0,1 * (S - 50)$

$S > 100$ $N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO

(N)

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI **ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI**

A5 - L2

E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE

AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 - L2

S < 35 esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi

$35 < S < 50 \quad N = 1 + 0,1 * (S - 35)$

$50 < S < 100 \quad N = 3 + 0,1 * (S - 50)$

$S > 100 \quad N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

4. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, non è computata.

5. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa.

6. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori a rischio desertificazione" così come definite al precedente art. 5 c. 3 non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente c. 2; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1, n. 3) della l.r. 56/1977 smi.

7. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563-13414/99 smi.

8. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

Art. 9. Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità

1. I comuni nei propri criteri, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, così come anche previsto dall'art. 26 della DCR n. 563-13414/99 smi, disciplinano e regolamentano l'orario di carico e scarico delle merci anche per gli esercizi di somministrazione negli addensamenti commerciali A1 e A2, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

2. I comuni, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico devono considerare che, per la vitalità degli addensamenti commerciali A1, A2 e A3, deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per una breve durata. In tali ambiti territoriali, con esclusione degli ambiti definiti al precedente art. 5 c. 3 e nei programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori, di cui all'art. 19 della DCR n. 563-13414/99 smi, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già presenti ed operanti. In alternativa, così come definito al precedente art. 8 c. 5, il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

3. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, esclusi degli addensamenti commerciali A1 ed A2 e delle "realità minori a rischio desertificazione", secondo la definizione di cui al precedente art. 5 c. 3, nei programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all'art. 19 della DCR n. 563-13414/99, sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei successivi commi del presente articolo, quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto del precedente art. 4 c. 1, è superiore a mq. 80. Qualora gli esercizi di somministrazione siano insediati negli

addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2 deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo quello già approvato che contempli la relativa dotazione di posti auto, il progetto unitario di coordinamento (PUC) previsto dall'art. 13, c.3 lett. e) e art. 14 c.4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 smi.

4. Lo studio di impatto sulla viabilità è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dagli esercizi di somministrazione. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione.

5. Il comune, in funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale di igiene e sanità vigente, stabilisce nei propri criteri:

- l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario così come previsto al successivo c. 6 sub a);
- l'arco orario giornaliero del traffico ordinario sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo previsto al successivo c. 6 sub b).

6. Lo studio di impatto sulla viabilità deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali interessati dal maggior afflusso di traffico, in modo che sia garantita un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete viaria interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dalle vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario nelle ore di maggior afflusso, pari al valore ottenuto raddoppiando il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo calcolato in conformità al precedente art. 8;
- b) Il traffico ordinario, assumendo il maggior valore su base oraria stimato nell'arco temporale giornaliero e settimanale, e il maggior valore rilevato nelle stesse fasce orarie nell'arco di quattro settimane consecutive. Al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività commerciali in sede fissa, artigianali di produzione e di servizio, commerciali all'ingrosso e commerciali su area pubblica, produttive, in progetto o esistenti, servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio dedicato, laddove previsto, l'organizzazione e la portata degli accessi; l'organizzazione interna dell'area destinata a parcheggio dedicato; in ogni caso devono essere considerate il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e scarico merci.

7. I livelli di servizio sono definiti all'art. 26 c.3 quarter della n. DCR 563-13414/99 smi; ai fini della presente normativa il livello di servizio F può essere previsto ed accettato solo negli addensamenti commerciali A1, A2 e A3; il livello di servizio E è considerato accettabile solo se riferito all'ambito urbano e quando sia dimostrata un'ampia capacità residua; gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il buon funzionamento del sistema della viabilità.

8. La valutazione dell'impatto sulla viabilità non deve rappresentare un ostacolo alla qualificazione e modernizzazione della rete sugli esercizi di somministrazione, bensì deve contribuire a renderla possibile. Devono, pertanto, essere dimostrate:

- a) la qualità del servizio offerto in termini di accessibilità all'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione; gli interventi di organizzazione dell'accessibilità veicolare devono essere ospitati nell'area dedicata ed afferente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; laddove non sia previsto un parcheggio dedicato ed afferente deve essere dettagliatamente indicata la disponibilità e l'accessibilità ai parcheggi che rendono ammissibile l'insediamento dell'attività;
- b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali dell'insediamento dell'esercizio di somministrazione, quali l'incremento della congestione del traffico, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali; sono da evitare soluzioni progettuali che interferiscano sul sistema della viabilità riducendone la capacità e sicurezza.

9. Per i casi previsti dalle norme del presente articolo, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il comune, con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale, preventivamente all'istanza di autorizzazione degli esercizi di somministrazione e nella DIA, per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del successivo art. 12 comma 8, deve essere dato atto dell'avvenuta concertazione. Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo. La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione. Fino a che non sia dimostrato, attraverso adeguate opere infrastrutturali, il raggiungimento di idonei livelli di servizio nel rispetto delle norme del presente articolo, non possono essere positivamente valutati i progetti e le autorizzazioni e le DIA, per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06, per gli esercizi di somministrazione sottoposte alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al presente articolo.

Art. 10. Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali.

1. Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali non devono rappresentare un ostacolo alla modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza. A tale fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 38/06 e con quelli del presente atto. In particolare si deve:

- a. migliorare il servizio reso al consumatore;
- b. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
- c. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
- d. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
- e. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
- f. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.

2. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, i permessi a costruire e le DIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali previste nei successivi commi del presente articolo.

3. Le domande di autorizzazione e le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

4. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al precedente c. 3 sono:

a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e dell'art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 9;

a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco

temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico.

b. **ATMOSFERA:** dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:

b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi

b.3. gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

c) **PAESAGGIO:** qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, oppure in vicinanza di SIC, dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; in particolare dovrà essere elaborata la scheda semplificata di cui all'all. 1/2 e 1/3 del citato d.lgs 137/2002, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.

5. Le componenti progettuali da esaminare nello studio di cui al comma 3 sono:

a.1 **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI:** dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965, del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

a.2 **RIFIUTI:** dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati

a.3 **BARRIERE ARCHITETTONICHE:** dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

6. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di DIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del

successivo art. 12 c. 8, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

ART. 11. Prescrizioni particolari

1. Fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme di cui al quadro giuridico normativo che regolano gli esercizi di somministrazione, in particolare per quanto attiene la tutela della salute e sicurezza pubblica, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici, i comuni, con propri atti, possono inibire il rilascio delle autorizzazioni e le denunce di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o prevedere limitazioni all'esercizio, con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito.

2. I comuni, anche in accordo con l'Autorità di pubblica sicurezza, nel proprio atto:

a. definiscono l'arco temporale di validità della prescrizione di cui al precedente

c. 1

b. individuano le porzioni di territorio da sottoporre ai limiti di cui al comma 1

c. individuano le caratteristiche funzionali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inibite

d. individuano specifiche norme in materia di orari di apertura al pubblico per gli esercizi esistenti nelle porzioni del territorio individuate.

3. Fatto salvo quanto prescritto nelle norme del presente provvedimento, i comuni possono integrare i propri criteri con specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione anche non assistita indicando, per ciascuna parte del territorio comunale, le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

ART. 12 Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni

1. La trasformazione e la qualificazione degli esercizi di somministrazione, si realizzano attraverso il continuo adattamento degli esercizi stessi e della loro organizzazione spaziale alle mutevoli preferenze del consumatore. Tale adattamento si concretizza in nuove aperture di esercizi di somministrazione, trasferimenti della loro ubicazione e variazioni della superficie destinata alla somministrazione.

2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

3. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nei soli casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità. A tal fine i comuni, onde garantire la presenza di tale tipo di servizio, possono indicare una soglia di presenza minima per specifiche porzioni del territorio, con lo scopo di inibire la facoltà di trasferimento di sede delle attività esistenti che, trasferendosi, facessero venire meno la dotazione minima essenziale.

4. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

5. Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;

b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564,

c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve

ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi;

6. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto:

a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;

b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564,

c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 smi.

7. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma con esclusione del rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità).

8. Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a DIA ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 2. Nella DIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:

a. le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;

b. le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 ;

c. le disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi.

Art. 13 Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

1. I comuni, oltre a quanto previsto in generale nella presente atto, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

2. I comuni nella definizione dei progetti si attengono alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 smi.

Art. 14. Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della l.r. n. 38/2006.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a DIA, sono disposti inoltre per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.

4. Fatto salvo quanto previsto in via generale all'art. 25 della l.r. n. 38/2006, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità delle DIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti.

Art. 15 - Norme sostitutive,transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle presenti norme, delle norme di pubblica sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti, sono rilasciate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla l.r. n. 38/06 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .

2. Ai sensi dell'art. 26 c. 6 della l.r. 38/08 fino all'adozione dei criteri comunali o nel caso di adozione di criteri comunali in violazione delle norme del presente provvedimento o nel caso di adozione parziale della presenti norme, i comuni rilasciano le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione nel rigoroso rispetto delle presenti norme, delle norme della l.r. 38/06 nonché nel rispetto del precedente c. 1.

3. I permessi di costruire eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle DIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio.

4. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito dello stesso comune delle autorizzazioni rilasciate e in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, non è subordinato al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui al precedente art. 8 e alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente art. 9, c. 3 e seguenti. Le autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 10, 11.